COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 del 22/05/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DELLE PROCEDURE DI LOCALIZZAZIONE DELLE "SRB" STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventicinque, addì ventidue, del mese di Maggio alle ore 17:37, presso Piazza Castello, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in seduta straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Il Presidente OLIVA GENNARO e con l'assistenza di Il Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
D'ALFONSO AVV. PIETRO	Si	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	Si
ANNESE SERGIO	Si	TARANTINO ANTONIO SIMONE	Si
LIPPOLIS ANTONELLA	Si	TOMASELLI FRANCESCA	Si
LUONGO PIERO FRANCESCO	Si	DEMARCO ANTONELLA	No
OLIVA GENNARO	Si	DI LENA ANGELO	Si
NUNZELLA EMILIA	Si	VERGALLO FRANCO	No
BOLOGNINO COSIMA	Si	MARRA FRANCESCO	Si
D'AMATO EMILIANO	No	GUZZONE CATALDO ETTORE	No
SCIALPI ELENA	No		

Presenti n° 12 Assenti n° 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- è compito istituzionale del Comune nell'ambito delle proprie funzioni porre in essere azioni finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica e alla tutela del patrimonio paesaggistico;
- i sistemi di comunicazione e telecomunicazione mobili utilizzano impianti fissi e quale mezzo trasmissivo segnali elettromagnetici allocati su specifiche frequenze la cui concessione è di competenza statale;
- con l´acronimo 5G si fa riferimento alle tecnologie e agli standard di quinta generazione per la telefonia mobile che supererà l'attuale 4G, i requisiti minimi per definire le caratteristiche tecniche del 5G sono descritti nel documento "Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface" emanato nel 2017 dall' "International Communication Union" ovvero l'agenzia Onu che stabilisce le politiche internazionali sullo spettro radio; - il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha recepito il "5G Action Plan" della Commissione europea, del 14 settembre 2016, per promuovere lo sviluppo nei diversi Stati di questa tecnologia, con l'obiettivo di avvio entro il 2020 e prevedere una copertura totale entro il 2025;
- nel 2018 il Mise ha stabilito il "Piano nazionale di ripartizione delle frequenze" e indetto l'asta per l'assegnazione delle frequenze ai gestori, chiusa il 2 ottobre 2018, approvata con la determina di aggiudicazione del 9 ottobre 2018;
- le frequenze di trasmissione del segnale previste per la tecnologia 5G sono: 700 MHz (quella attualmente utilizzate dalle TV), 3600-3800 MHz e 26 GHz.

RICHIAMATA/o:
- la "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" **Legge n.36/2001** e s.m.i. prevede all'Art.8 comma 6 la possibilità per i Comuni di regolamentare l'insediamento degli impianti fissi di telefonia mobile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- la normativa regionale in materia "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0Hz e 300 GHz" L.R. 5/2002 e s.m.i.
- il Regolamento regionale n.14 del 14.settembre.2006 – attuativo della l.r. n.5/2002;
- l.r. puglia n. 10 del 15 maggio 2012 – disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale;
- la Deliberazione di **C.C. n. 58 del 31.10.2005**, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia;

CONSIDERATO:
- che è necessario procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili per l'adeguamento alle normative e agli orientamenti più recenti e alle novità fattuali, redatto in base ai riferimenti normativi richiamati che indicano tale strumento quale facoltativo.

Dato atto che il piano antenne necessita di aggiornamenti al fine di tenere conto dei piani annuali di sviluppo degli operatori di telefonia mobile.

VISTA la determinazione LL.PP. n. 13 del 13/01/2025 del Responsabile del 6° Settore ad oggetto: "D.D. A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE "REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DELLE PROCEDURE DI LOCALIZZAZIONE DELLE "SRB" STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI (PIANO ANTENNE) – CIG: B51D8A6DCA.", con la quale veniva affidato alla Società di ingegneria APULIA srls l'incarico della redazione del regolamento comunale per il governo delle procedure di localizzazione delle "SRB" stazioni radio base per la telefonia mobile e trasmissione dati (piano antenne);

VISTO gli elaborati debitamente predisposti dalla sopra menzionata Società di ingegneria, trasmessi in data 11.04.2025(P.G. n. 9095);

RITENUTO che tale Regolamento sia rispondente alla volontà dell'Amministrazione comunale e quindi meritevole di approvazione;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria e che pertanto non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 231;

Dato atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, trattandosi di atto che non produce effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del 6° Settore, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Conclusa l'esposizione e gli interventi, così come riportati nell'allegato di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

All'unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

di approvare il nuovo Regolamento comunale per il governo delle procedure di localizzazione delle "SRB" stazioni radio base per la telefonia mobile e trasmissione dati (piano antenne), allegato

alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione.

Infine, tenuto conto dell'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che dà il seguente risultato:
Presenti n. 12 consiglieri – assenti 0 - Favorevoli: n. 12 - contrari: n. 0 - astenuti: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L, in ordine alla proposta n.ro 827 del 16/05/2025, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato da Il Responsabile di Servizio D'ERRICO COSIMO in data 20/05/2025.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio, ai sensi degli art. 49, comma 1 del T.U.E.L, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 827 del 16/05/2025, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato da Il Responsabile di Servizio LUDOVICO PASQUALE in data 20/05/2025.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente	Il Segretario Generale
OLIVA GENNARO	DOTT. ROSARIO CUZZOLINI

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1129

Il 30/05/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.ro 37 del 22/05/2025 con oggetto: REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DELLE PROCEDURE DI LOCALIZZAZIONE DELLE "SRB" STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI - APPROVAZIONE..

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Pulsano, lì 30/05/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
LIBERA ARCANGELO

COMUNE DI PULSANO

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

"Lavori Pubblici, Urbanistica e Attività Produttive"

L'anno 2025 il giorno 21 del mese di maggio, giusta convocazione inviata con nota 11803 del 19.05.2025, regolarmente notificata agli interessati e convocata per le ore 12.30 si è riunita la suddetta commissione.
Il consigliere D'Amato con prot. 11885 del 20 maggio 2025 ha fatto pervenire giustifica con relativa delega di sostituzione in favore della consigliera Salamida Anna
Sono presenti i componenti Guzzone Cataldo Ettore, Tarantino Antonio Simone, Salamida Anna e Tomaselli Francesca.
E' altresì presente il responsabile del settore D'Errico ed il Sindaco.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Arcangelo Libera.
Il presidente Guzzone preliminarmente comunica ai presenti i punti che la commissione discuterà, che sono:

1. Regolamento per il governo delle procedure di localizzazione delle "SRB" Stazione Radio Base per la telefonia mobile e trasmissione dati _ Approvazione;

2. Proposta di finanza di progetto - artt.193,194 e 195 del D.Lgs. n. 36/2023 per la realizzazione e gestione ampliamento del Cimitero Comunale Don B. Falloni – Pulsano;

3. Documento Unico di Programmazione 2025-2027 _ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2027 _ Delibera G.M. n. 259/2024 – 2^ integrazione;

4. Acquisizione gratuita al patrimonio stradale di Viale dei Cestai

Si inizia a discutere del 1° punto all'ordine del giorno
Relaziona sul punto il responsabile D'Errico. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti anche dal Sindaco si passa alla votazione del punto:
favorevoli: 4 (Guzzone,Tarantino , Tomaselli , Salamida)

Si passa al 2 punto all'ordine del giorno.
Relaziona il responsabile D'Errico. Dopo i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:
favorevoli: 4 (Guzzone,Tarantino ,Tomaselli, Salamida)

Si passa al 3 punto all'ordine del giorno.
Relaziona il responsabile D'Errico. Dopo i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:
favorevoli: 4 (Guzzone,Tarantino ,Tomaselli, Salamida)

Si passa al 4 punto all'ordine del giorno.
Relaziona il responsabile D'Errico. Dopo i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:
favorevoli: 4 (Guzzone,Tarantino ,Tomaselli, Salamida)

La riunione termina alle ore 12.50
Fatto, letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

6^ Settore: Infrastrutture, Fondi strutturali, Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità

REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DELLE PROCEDURE DI LOCALIZZAZIONE DELLE "SRB" STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI (PIANO ANTENNE) – CIG: B51D8ADCA.

PRIMA EMISSIONE: FEBBRAIO 2025

SOMMARIO

Art. 1 - Definizioni 5
Art. 2 - Ambito di applicazione 6
Art. 3 - Finalità e obiettivi del regolamento 6
Art. 4 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici 7
Art. 5 - Inserimento Ambientale 7
Art. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti 8
Art. 7 - Divieto e limitazioni per l'installazione degli impianti 9
Art. 8 - Aree e siti idonei per l'installazione degli impianti 10
Art. 9 – Riqualificazioni - delocalizzazioni – adeguamenti - disattivazioni 11
Art. 10 - Presentazione dei programmi annuali di sviluppo 12
Art. 11 - Istruttoria dei programmi annuali di sviluppo 12
Art. 12 - Procedimenti autorizzativi 13
Art. 13 - Progettazione 16
Art. 14 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo 17
Art. 15 - Installazione nuovi impianti e modifiche impianti non previste nel Programma 17
annuale 17
Art. 16 - Risanamento degli impianti 18
Art. 17 - Impianti temporanei 18
Art. 18 – Catasto Comunale Impianti e Aggiornamenti 19
Art. 19 - Controlli e Monitoraggio 19
Art. 20 - Forum Consultivo e Informazione pubblica ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Art. 21 -Sanzioni 20
Art. 22 Esclusioni 20
Art. 23 - Abrogazioni e Disposizioni transitorie e finali 21
Elenco ed ubicazioni degli impianti esistenti sul territorio 21
Catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche-ARPA PUGLIA 21

LEGISLAZIONE NAZIONALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 36 del 22 febbraio 2001**: "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici "- **S.M.I.

- ***D.lgs. 259 del 1° agosto 2003**: "Codice delle comunicazioni elettroniche ", **S.M.I.***
- ***D.P.C.M. 8 luglio 2003**: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz ". **S.M.I.***
- ***Decreti attuativi della legge n. 36/01*** pubblicati sulla G.U. n. 199 del 29 agosto 2003 e sulla G.U. n. 200 del 30 agosto 2003: *limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti e dai campi elettromagnetici generati dagli impianti per le telecomunicazioni. **S.M.I.***
- ***Legge 20 marza 2001 n. 66** conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante - "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi ".*
- ***D.lgs. n. 177 del 31 Luglio 2005** "Testo Unico della Radiotelevisione "*
- ***Legge 15 Luglio 2011, n.111**:* Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 **Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria** – Art. 35. *"Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo del! 'energia"*
- ***Articolo 14 del D.L n. 179 del 18 ottobre 2012**:* Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali. ***S.M.I.***
- *Legge Il novembre 2014, n. 164* ***(conversione con modificazioni, del decreto- Legge 12111114, n. 133 c.d. Decreto Sblocca Italia) – Art- 6*** *- Misure urgenti per ['apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, ['emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 11/lJ/l4).*
- ***D.M. 2 Dicembre 2014 del 06 gennaio 2015**: Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPAIAPPA i dati di potenza degli*

impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.

- ***Decreto Ministeriale del* 5 *ottobre 2016*** *- Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (Linee guida, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)* ***Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n. 76*** *- Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Art.40)* ***S.M.I***
- ***Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77*** *- Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure-****S.M.I***
- ***D.lgs. 8 Novembre 2021, n. 207*** *Attuazione della direttiva (UE) 201811972 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)* ***-S. M. I***
- ***D.lgs. 8 Novembre 2021, n. 208****, Attuazione della direttiva (UE) 201811808 ha modificato il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;* ***-S. M. I***

LEGISLAZIONE REGIONALE

- ***L.R. Puglia 08 marzo 2002 n.*** **5** *- "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra O Hz e 300 GHz".*
- ***Regolamento Regionale n. 14 del 14 Settembre 2006****:* Attuativo della L.R. Puglia n.5/2002.
- ***L.R. Puglia n. 10 del 15 maggio 2012****;* "Disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale".

RIFERIMENTI TECNICI

CEI 211-7 prima edizione, Gennaio 2001- «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz-300 GHz, con riferimento all'esposizione umana»

CEI 211-10 prima edizione, Aprile 2002 + VI Gennaio 2004- «Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza» + Appendice G: «Valutazione dei software di calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico» + Appendice H: «Metodologie di misura per segnali UMTS»

Art. 1 - Definizioni

Nell'applicazione del presente Regolamento si chiariscono le seguenti definizioni:

a) ***Aree sensibili***, si intendono le seguenti aree-:

1. Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
2. Edifici pubblici o privati dediti esclusivamente a prestazioni sanitarie nella prevenzione e cura del cittadino (Ospedali, Case di cura, case di riposo per anziani, ed ove noti anche edifici in cui risiedono soggetti con gravi disabilità e comprovata elettro sensibilità);

b) ***Pertinenze (****terrazzi, balconi, cortili, giardini, lastrici solari, ecc.) -*

c**)** ***Centro abitato****:* Aree del territorio comunale delimitate, in esecuzione dell'art. 3 n.8 D.lgs**.** 285/1992 del Codice Della Strada.

d) ***Catasto sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico*** *(archivio GJS contenente specifiche tecniche, anagrafiche e cartografiche degli impianti) -*

e) ***Esercizio degli impianti fissi radioelettrici*** *(I 'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni).*

j) ***Stazioni e sistemi o impianti radioelettrici*** *(insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, geolocalizzate necessarie ad assicurare un servizio di radiodiffusione e/o radiocomunicazione).*

g) ***Impianto fisso di telefonia mobile – SRB Stazione Radio Base*** *(la stazione radio di terra, che collega i terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile), -*

h) ***Impianto fisso di tele-radio diffusione*** *(la stazione di terra per la diffusione del segnale radiotelevisivo* o *radiofonica), -*

i) ***Livello di esposizione*** *(livello d'intensità del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza che può essere rilevato nel volume del corpo umano).*

j) ***Limite di esposizione*** *(è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di immissione, definito da effetti acuti_ Ai fini della tutela della salute di esposizione della popolazione e dei lavoratori non deve essere superato in nessun modo).*

k) ***Valore di attenzione*** *(valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o valore d 'immissione, non deve essere superato nelle abitazioni, in ambienti scolastici e nei luoghi a permanenza prolungata_ Si consideri questa come misura di cautela per protezione da effetti a lungo termine nei modi previsti dalla normativa specifica) –*

1) ***Obiettivi di qualità*** *(I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, gli aspetti sanitari, le prescrizioni e le incentivazioni per l 'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili).*

m) ***Programma annuale di sviluppo o Piano di stralcio comunale*** *(proposta dei gestori di telecomunicazione presentata entro il 31 marzo di ogni anno al Comune che indica il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno in corso come dettato da art. 7 L.R. 05/2002.)*

n) ***Analisi Tecnica Ambientale*** *(relazione a cura dell'ente comunale contenente i risultati della ricognizione degli impianti trasmittenti e risultati delle misure e dei monitoraggi di campi elettromagnetici, planimetria del territorio sottoposto ad analisi con indicazione dello stato di fatto, studio delle proposte migliorative, programma delle verifiche, da aggiornarsi con periodicità annuale).*

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le installazioni, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti", oltre agli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale di Pulsano. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche soprattutto nelle aree sensibili di cui all'Art.1.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di Polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli art. 2,4 e 12 della L. n. 36/2001.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni della L. n. 36/2001 e della L.R. Puglia n. 5/2002.

Art. 3 - Finalità e obiettivi del regolamento

1. Con il presente Regolamento il Comune di Pulsano, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. I, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001, intende:
    a. avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti e senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato;

b. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
c. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
d. adottare accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto visivo degli impianti;
e. realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale

2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento agli impianti preesistenti.
3. Il presente Regolamento detta prescrizioni atte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonché dirette alla tutela del paesaggio, dei beni artistici e monumentali.
4. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione meglio descritte all'art.20.

Art. 4 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico, dello sviluppo della rete 5G nelle tre bande di frequenza (700 MHz; 3.6 GHz; 27 GHz), salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Art. 5 - Inserimento Ambientale

1. I Gestori degli impianti tecnicamente devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.

2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con l'Ente comunale e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
4. Qualora siano previsti impianti su immobili ed aree di interesse paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e S. M. I., e della Deliberazione della Giunta Regione Puglia l6 febbraio 2015, n. 176 - "Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)" (aggiornato alle rettifiche di cui alle DGR n. 240 del 08/03/2016, n. 1162 del 26/07/2016, n. 496 del 07/04/2017, n. 2292 del 21/12/2017, DGR n. 2439 del 21/12/2018) dimostrando di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.
5. Quanto previsto al comma precedente si applica in tutti i casi, ad esclusione di deroghe concesse da normativa nazionale.

Art. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti

3. I criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli stessi, sono i seguenti:
    a. aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
    b. aree agricole, aree verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
    c. Aree di rispetto cimiteriale;
    d. Ogni altra area, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.
4. Gli impianti devono prioritariamente essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere richiesti su aree e/o su immobili, preferibilmente a destinazione non residenziale, di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
5. Al fine di ridurre l'impatto visivo e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni

o quantomeno all'interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e nel rispetto della normativa vigente.

6. Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più Gestori, l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione incombe su ciascun singolo Gestore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto ad acquisire l'apposito parere tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.
7. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione residente nelle aree di cui al presente articolo.
8. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
    a. *privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di*
    realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
    b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Art. 7 - Divieto e limitazioni per l'installazione degli impianti

1. È stabilito il divieto di installazione degli impianti:
    a. nelle aree sensibili così come definite all'art. I o sugli edifici limitrofi alle stesse se l'irraggiamento delle sorgenti è direzionato verso di esse (tale condizione dovrà essere verificata attraverso opportuna documentazione tecnica). Nel caso in cui si verifichi successivamente alla prima installazione che il gestore richieda implementazione con altra pannellatura con irraggiamento verso aree sensibili, la richiesta verrà rigettata;
    b. nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n.42 (Codice dei beni culturali del paesaggio) in assenza di Autorizzazione Paesaggistica o Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e/o altra autorizzazione o nulla osta necessario;

c. sugli immobili costituenti Beni Culturali ai sensi dell'art. 1° O del D.lgs. 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali del paesaggio).

2. Nelle zone della città consolidata così come definite dal PPTR le installazioni potranno avvenire esclusivamente con dimensioni costruttive ridottissime e scarso impatto elettromagnetico e pertanto si impone l'istallazione esclusivamente di impianti che rispettino quanto previsto agli artt. 4 e 5 succinate.
3. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità se dotati delle dovute Autorizzazioni e/o nulla osta comunque denominati.
4. Divieto di installazione di nuovi impianti radiofonici e televisivi in aree interne al perimetro del centro abitato (art. 3 n.8 D.lgs. 285/1992 del Codice della Strada - " insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada"), o comunque, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio che saranno rese in apposite Conferenze di Servizi convocate dall'ente locale congiuntamente agli organi di controllo (Ispettorato Territoriale Comunicazioni, Arpa Puglia)

Art. 8 - Aree e siti idonei per l'installazione degli impianti

1. Il Comune a seguito dall'approvazione del presente Regolamento, provvede ad adottare ed aggiornare annualmente la relazione di ***"Analisi Tecnica Ambientale (ATA)",*** individuando le proprietà immobiliari del Comune o le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti seguendo i criteri dell'Art.6. Le concessioni di aree comunali all'interno *dell''**Analisi Tecnica Ambientale (ATA)**"* saranno regolate da apposita convenzione e prevedranno la corresponsione di un canone annuale, calcolato in base ai prezzi di mercato, ai sensi dell'art.45 del D.lgs. 259/2003, che sarà prioritariamente destinato per misure di controllo o divulgative di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché al funzionamento dei Siti Web comunali di divulgazione e monitoraggio.
2. È consentito installare gli impianti prioritariamente nelle aree e/o siti puntuali previsti

ed indicati nel *"**Analisi Tecnica Ambientale (ATA)**"*, il cui aggiornamento avviene annualmente anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

3. Gli interessati all'installazione di impianti di trasmissione che dovessero individuare ubicazioni differenti da quelle previste nel comma precedente devono puntualmente e dettagliatamente giustificare tali scelte specificandone le motivazioni tecniche tenendo conto del rispetto del principio di precauzione e tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili di cui all'art.1.

Art. 9 – Riqualificazioni - delocalizzazioni - adeguamenti - disattivazioni

1. Alla luce dei criteri dettati nel presente Regolamento, nonché all'esito della relazione di *"**Analisi Tecnica Ambientale (ATA)*** vengono individuati gli impianti esistenti soggetti a possibili riqualificazioni, e/o delocalizzazione.
2. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare e/o delocalizzare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale. La delocalizzazione degli impianti esistenti, come risultante all'esito della relazione ATA, deve avvenire entro e non oltre i termini di conclusione del procedimento amministrativo necessario ad ottenere ogni atto di assenso propedeutico alla delocalizzazione dell'impianto. I termini del predetto procedimento amministrativo sono calcolati indipendentemente dalla scadenza dei contratti che i gestori hanno in essere con i privati proprietari su cui sono installati gli impianti oggetto di delocalizzazione.
3. Qualora venissero presentate istanze da parte di terzi per la realizzazione di interventi (consentiti dalle norme vigenti) di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione di immobili nell'area circostante la stazione radio base, il Gestore è obbligato, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad acquisire un nuovo parere ARPA Puglia- finalizzato a verificare la compatibilità radio protezionistica dell'impianto esistente rispetto al tessuto edilizio circostante così come modificato dal progetto dei terzi e a conformare l'impianto, a propria cura e spese, rispetto a tale nuovo parere ARPA Puglia.
4. Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio delle attività. Pertanto, spetta al concessionario a proprie cure e spese l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione degli effetti della concessione ministeriale, salvo rinnovo o passaggio ad altra società subentrante.

5. L'obbligo di cui al comma precedente è esteso anche al caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto.

Art. 10 - Presentazione dei programmi annuali di sviluppo

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare fino alla presentazione del successivo programma di sviluppo annuale c.d. *"Piano di stralcio comunale"* la cui validità termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
   a. file informatico geospaziale in uno dei seguenti formati *(.shp .geojson .kml o altro)* riportante le indicazioni e aree di interesse dal programma annuale;
   b. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
   c. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
   d. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
3. Qualora uno o più gestori non presentino il Programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte salva la possibilità che intervengano accordi in tal senso con il Comune interessato e/o l'applicazione dell'art. 9, comma 2, l. r. Puglia n. 5/2002

Art. 11 - Istruttoria dei programmi annuali di sviluppo

1. Entro trenta giorni dalla presentazione da parte dei gestori del Piano di stralcio comunale, ovvero entro il 30 aprile di ogni anno, gli uffici preposti provvedono a:
   a. valutare la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti dagli artt. 6, 7 e 8, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore;

b. convocare il forum consultivo per le finalità di cui di cui all'art. 20.

2. All'esito della discussione e valutazione di cui al comma precedente, entro 15 giorni gli uffici preposti, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni e/o proposte migliorative o motivi ostativi e gli stessi gestori devono rispondere nei successivi 15 giorni.
3. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermine.
4. I programmi annuali proposti, ove accolti, vengono recepiti nella cartografia informatizzata di cui all'Art.18 comma 5.
5.

Art. 12 - Procedimenti autorizzativi

1. Qualsiasi domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente, con implementazione a nuove tecnologie trasmissive deve pervenire al

   S.U.A.P. attraverso il portale telematico adottato dall'ente. Le istanze dovranno essere obbligatoriamente presentate compilando tutti i campi previsti nella sezione *"compilazione della domanda telematica"* e corredando la stessa con gli elaborati di cui all'art. 13 del presente Regolamento ove questi siano complementari.

2 Le domande o istanze di autorizzazione devono essere conformi a quanto previsto già nel D.lgs. 259/2003 e sue successive modifiche.

3. In relazione agli artt. 44, 45, 46 e 49 del D. Lgs. 259/2003 nonché degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 160/2010, i procedimenti autorizzativi sono di tre tipologie:

   a) ***Procedimento ordinario*** – *Richiesta di rilascio di autorizzazione per la costruzione di nuova infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art. 44)* In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.

   L'Ufficio S.U.A.P. provvede ad inoltrare la pratica agli Uffici/Enti coinvolti nel procedimento, nonché all'A.R.P.A. Puglia, per l'espletamento degli Endo-procedimenti di competenza ed acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica o dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica o l'espletamento della procedura V.In.cA.., nonché l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, ove necessario. Il S.U.A.P., entro 5 giorni dal ricevimento della pratica provvede a pubblicizzare l'istanza attraverso l'albo pretorio e il sito WEB comunale, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. Entro i successivi 15 giorni, richiede al la ditta l'eventuale documentazione integrativa. Decorsi 30 giorni dal

ricevimento della istanza l'A.R.P.A. Puglia, può fare richiesta di integrazione. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo l'acquisizione degli eventuali atti necessari (Rispetto Codice della Strada, Autorizzazione Paesaggistica, Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, espletamento della procedura V. Inc. A.), oltre che i pareri ambientali, edilizi ed urbanistici che faranno parte integrante dell'autorizzazione stessa. Entro 45 giorni, il responsabile del procedimento S.U.A.P. provvede, a seguito di istruttoria, a presentare al Dirigente del S.U.A.P., proposta di autorizzazione. Il Dirigente del S.U.A.P. provvede a far propria l'autorizzazione ponendo la firma digitale o proponendo, motivando modifiche all'autorizzazione stessa, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il S.U.A.P. convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché' un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

b) ***Procedimento automatizzato*** – *Segnalazione Certificata di Inizio Attività per installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt e completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive (art.45 Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti).*

L'Ufficio S.U.A.P. provvede ad inoltrare la pratica agli Uffici/Enti coinvolti nel procedimento, nonché all'A.R.P.A. Puglia, per l'espletamento degli Endo-procedimenti di competenza ed acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica o dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica o l'espletamento della procedura V. Inc. A., nonché l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, ove necessari. Il responsabile del procedimento S.U.A.P., entro 15 giorni, richiede alla ditta l'eventuale documentazione integrativa o comunica la

non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti tramite il S.U.A.P.; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della segnalazione all'A.R.P. A. Puglia, la stessa si intende accolta per tacito assenso nel caso non sia pervenuta richiesta di integrazione o parere negativo. La Segnalazione acquisirà efficacia solo dalla data di rilascio degli atti di assenso necessari (Autorizzazione Paesaggistica, Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, espletamento della procedura VIncA.). Qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

b) - Procedimento automatizzato – Autocertificazione per la realizzazione degli investimenti *per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a I metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati (art.45, art. 46 Variazioni non sostanziali degli impianti e art.4 7 del D. Lgs. 259/2003)* L'Ufficio S.U.A.P. provvede ad inoltrare la pratica, contenente l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 45 dcl D.lgs. 259/2003, agli Uffici ed Enti coinvolti nel procedimento, nonché all'A.R.P.A. Puglia. Nel caso di aree ed immobili di interesse paesaggistico ex D.lgs. 42/04, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 164/2014 ed in deroga all'articolo 146 del D.lgs. 42/04 e S. M. I., non sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del D.lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e S. M. I., fermo restando l'espletamento della procedura VIncA., ove necessario.

Art. 13 - Progettazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 12 comma 2 lettere a), b) o c), i Gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al S.U.A.P., attraverso il portale telematico adottato dall'ente, la domanda, segnalazione o comunicazione accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2, in formato digitale e sottoscritta, con firma digitale.
2. La documentazione necessaria è la seguente:
   a procura al progettista da parte della ditta alla presentazione della pratica tramite portale telematico dedicato;
   b. fotocopia documenti di identità delegato della ditta e progettista;
   c. scheda tecnica dell'impianto;
   d. estratto catastale dell'area circostante l'impianto con indicato foglio e mappale e relativa proprietà/locazione;
   e. planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 300 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
   f documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
   g. relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
   h elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia, composti da tavola stato di fatto, progetto e comparativa;
   i. pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
   j. segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
   k. asseverazione a firma del tecnico circa la conformità al piano urbanistico vigente e suo regolamento e norme di attuazione;
   l. atto proprietà terreno oppure atto di locazione oppure autorizzazione di altra compagnia in caso di installazione su stazione esistente;
3. Con la comunicazione di inizio dei lavori nel caso di autorizzazioni da inoltrare al SUAP attraverso il portale telematico dedicato o contestualmente alla SCIA o comunicazione:
   a. nomina ed accettazione direttore dei lavori;
   b. nomina ed accettazione impresa/e esecutrice/i dei lavori;

c. dichiarazione a firma del richiedente circa l'adempimento previsto dal D.lgs. 81/2008 art. 90 comma 9, con allegata la dichiarazione dei dati dell'impresa a firma del responsabile e copia del documento di identità del titolare dell'impresa stessa, ai fini della verifica di quanto dichiarato e dell'acquisizione d'ufficio del DURC; relative agli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008;

d deposito e denuncia a firma dell'impresa esecutrice dei lavori e opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle N.T.C. vigenti, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 380/01 e di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

4. Nel caso di immobili ed aree di interesse paesaggistico di cui al D.lgs. n.42/04, dovrà essere presentato quanto richiesto dalle normative di settore ed in particolare:
   a richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica ordinaria oppure semplificata o accertamento di compatibilità paesaggistica;
   b. diritti di segreteria;
   c. relazione paesaggistica oppure relazione paesaggistica semplificata.

Il progetto deve indicare obbligatoriamente la presenza di altre sorgenti di diffusione a radiofrequenza nel raggio di 300 metri.

Art. 14 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo

1. Il gestore è tenuto a presentare al SUAP, attraverso il portale telematico dedicato, la dichiarazione di fine lavori, attestante la regolare esecuzione delle opere e la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato o comunque presentato.
2. A seguito dell'attivazione dell'impianto, il Gestore presenterà, in conformità al punto A.3. ed al correlato Allegato del R.R. n. 14/2006, la comunicazione di attivazione con presentazione di perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, attestante la conformità dell'impianto.

Art. 15 - Installazione nuovi impianti e modifiche impianti non previste nel Programma annuale

1. L'installazione di nuovi impianti con procedura di cui all'art. 12 comma 3 lettera a) non previste nel Programma annuale approvato, non potranno essere ammesse ed approvate, ma verranno rigettate salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 3.
2. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale

presentato potranno essere ammesse ed approvate, purché comportino riduzioni delle emissioni e previa deroga del progetto di installazione mediante Delibera di Consiglio Comunale nel rispetto della normativa vigente.

3. La modifica con sostituzione di impianti esistenti con procedura di cui all'art. 12 comma 3 lettera b) non previste nel Programma annuale approvato, potranno essere ammesse ed approvate se, all'interno della segnalazione, verrà dichiarato che il nuovo impianto comporta riduzione delle emissioni.
4. L'installazione di nuovi apparati di trasmissione con procedura di cui all'art. 12 comma 3 lettera c) è sempre ammessa anche in assenza della previsione nel Programma annuale approvato.

Art. 16 - Risanamento degli impianti

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. Compete ad ARPA Puglia l'esecuzione delle necessarie verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche di cui all'art. 6 del DPCM 8.7.2003, nel contesto dei compiti fissati dall'art. 14 della Legge Quadro e secondo quanto indicato alla lettera D. del Reg. R.14/2006.

Art. 17 - Impianti temporanei

1. L'installazione degli impianti temporanei soggiace alle prescrizioni dettate dal Punto A.4 del Reg. R.14/2006 e dell'art. 47 del D. Lgs. 259/2003,e da eventuali successive disposizioni in materia.
2. È possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:
   a) eventi di carature sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
   b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
   c) copertura di aree non servita dall'operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati
3. I soggetti interessati all'installazione di impianti temporanei devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori salvo determinate esigenze motivate di urgenza.
4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente

articolo nel. rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori necessita dei pareri ARPA Puglia salvo quanto previsto all'Art 47 comma 2 del D. Lgs.259/03.

5. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a dodici mesi e non è soggetta a proroga.

Art. 18 – Catasto Comunale Impianti e Aggiornamenti

1. Ai fini di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n.5/2002, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna il Catasto Comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio.
2. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere al Comune, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico. Tale dichiarazione deve contenere la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura.
3. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per i periodi superiori a sei mesi.
4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 5, Della L. R. Puglia n. 5/2002.
5. I settori comunali interessati collaborano per l'aggiornamento cartografico
6. informatizzato delle localizzazioni che vengono autorizzate nel proprio territorio nonché dei Piani Stralcio validati di cui all'Art. 11 comma 4.

Art. 19 - Controlli e Monitoraggio

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli con cadenza annuale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continuo (h24) at-

traverso l'utilizzo di centraline che possono essere dislocate sul territorio con un programma di rotazione sui diversi punti meritevoli di misura ed in occasione di rilevate criticità o di necessità per il controllo pre e post attivazioni di nuovi impianti.

3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso il sito istituzionale in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPA Puglia verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

Art. 20 -Sanzioni

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 259/2003, dall'art. 13 della L.R. Puglia n. 5/2002 nonché quello di cui all'art. 15 della L. n. 36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che s'intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/2001 e S. M. I.
3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo, misure e monitoraggi, nonché per finanziare campagne di informazione e di educazione all'utilizzo consapevole e critico di ogni apparecchiatura fonte di emissioni elettromagnetiche.

Art. 21 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Art. 22 - Abrogazioni e Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di settore.

Elenco ed ubicazioni degli impianti esistenti sul territorio

gml_id	idsito	gestore	idgest	indirizzo	comune	provincia	lat	long	quota
cer.2886	2886	Telecom Italia S.p	29	Lungo Depuratore Comunale (Vodafone	Pulsano	TA	40,363222	17,350378	22
cer.3005	3005	Wind Tre s.p.a.	43	Via Brindisi, snc	Pulsano	TA	40,384275	17,351575	46
cer.3120	3120	Telecom Italia S.p	29	Via del pesco, snc	Pulsano	TA	40,359131	17,363272	23
cer.3135	3135	Vodafone Italia S.	28	Viale delle Rose c/o Hotel Eden Park (Tl	Pulsano	TA	40,346936	17,382572	27
cer.3136	3136	Telecom Italia S.p	29	Viale delle Rose c/o Hotel Eden Park (Tl	Pulsano	TA	40,346936	17,382572	27
cer.3620	3620	Linkem	32	Via Villanova, 11	Pulsano	TA	40,382472	17,356	42
cer.4403	4403	Iliad Italia s.p.a	61	Via Torino (c/o Cimitero Comunale), snc	Pulsano	TA	40,38705	17,347619	39
cer.4839	4839	Vodafone Italia S.	28	Via delle Canne c/o Hotel Roxana, snc	Pulsano	TA	40,356972	17,358083	10
cer.4840	4840	Telecom Italia S.p	29	Via delle Canne c/o Hotel Roxana, snc	Pulsano	TA	40,356972	17,358083	10
cer.4845	4845	Telecom Italia S.p	29	Via degli Orti c/o Chiesa S.Maria degli (	Pulsano	TA	40,383056	17,354389	39
cer.5511	5511	Wind Tre s.p.a.	43	LocalitÃ Lido Silvana c/o Hotel Girasole	Pulsano	TA	40,351333	17,367306	17
cer.5581	5581	Wind Tre s.p.a.	43	Viale Bosco Caggioni, snc	Pulsano	TA	40,372528	17,359278	26
cer.5585	5585	Vodafone Italia S.	28	Via del pesco, snc	Pulsano	TA	40,359131	17,363272	23
cer.5586	5586	Wind Tre s.p.a.	43	Via Paolucci, 36	Pulsano	TA	40,387194	17,354944	39
cer.6025	6025	Wind Tre s.p.a.	43	Via dei Gelsomini (WindTre), 6	Pulsano	TA	40,346722	17,382556	23
cer.6180	6180	Iliad Italia s.p.a	61	Via Lupara angolo Via Gramsci, snc	Pulsano	TA	40,378667	17,363694	39
cer.6223	6223	Iliad Italia s.p.a	61	Viale dei Carpentieri, Loc. Monte DArer	Pulsano	TA	40,362889	17,350333	22
cer.6836	6836	Iliad Italia s.p.a	61	Via dei Gelsomini, 6 (Iliad)	Pulsano	TA	40,34675	17,382722	22
cer.7658	7658	Vodafone Italia S.	28	Contrada Cormoni, snc	Pulsano	TA	40,369056	17,361083	21
cer.7659	7659	Telecom Italia S.p	29	Contrada Cormoni, snc	Pulsano	TA	40,369056	17,361083	21
cer.7667	7667	Iliad Italia s.p.a	61	Strada Comunale Pulsano San Crispieri	Pulsano	TA	40,38675	17,358167	40
cer.7673	7673	Telecom Italia S.p	29	Via delle Canne c/o Hotel Roxana (carra	Pulsano	TA	40,356706	17,357931	8
cer.8702	8702	Iliad Italia s.p.a	61	Pulsano (TA)	Pulsano	TA			17
cer.8682	8682	Wind Tre s.p.a.	43	Viale dei Fiorai	Pulsano	TA			18
cer.8984	8984	Vodafone Italia S.	28	PULSANO DEPURATORE	Pulsano	TA			22,1
cer.9004	9004	Vodafone Italia S.	28	PULSANO VIA DEGLI ORTI	Pulsano	TA			41
cer.9005	9005	Telecom Italia S.p	29	Pulsano Via degli Orti 18	Pulsano	TA			41
cer.9007	9007	Wind Tre s.p.a.	43	PULSANO CIMITERO	Pulsano	TA			39

Catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche-ARPA PUGLIA

Link alla mappa del Comune di Pulsano

CEM - WebGIS Arpa Puglia - Geoportale Arpa Puglia

ID: 4403-5586-7667-3005-4845-3620-9004-9005-9007

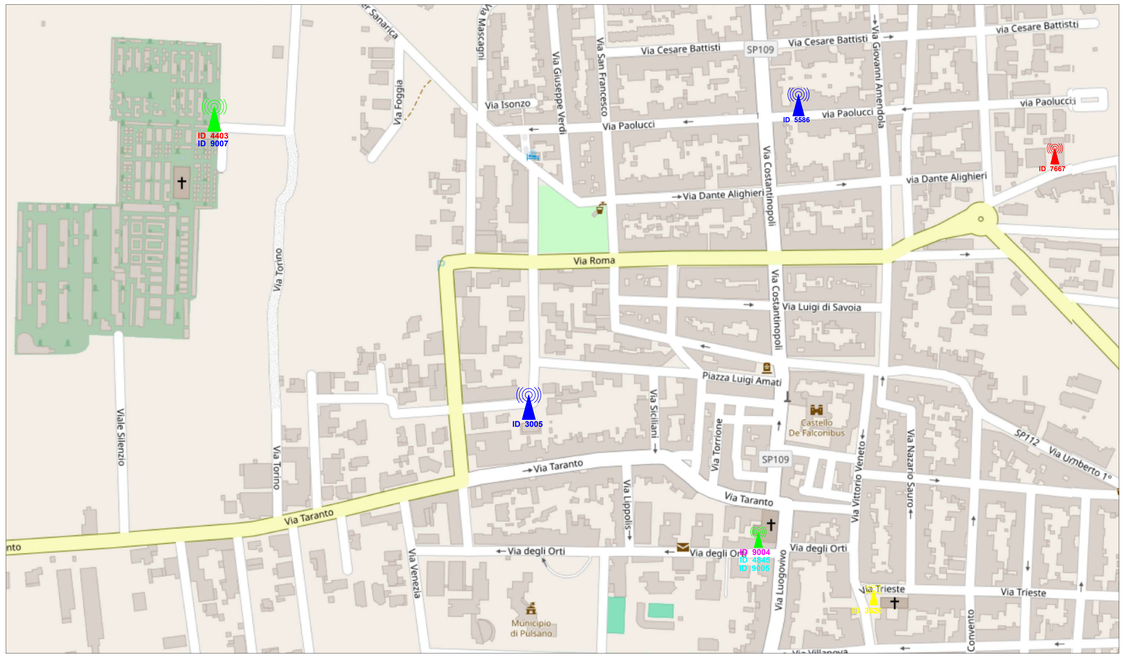

ID: 2886-6223-8862-4840-4839-5585-3120-8984

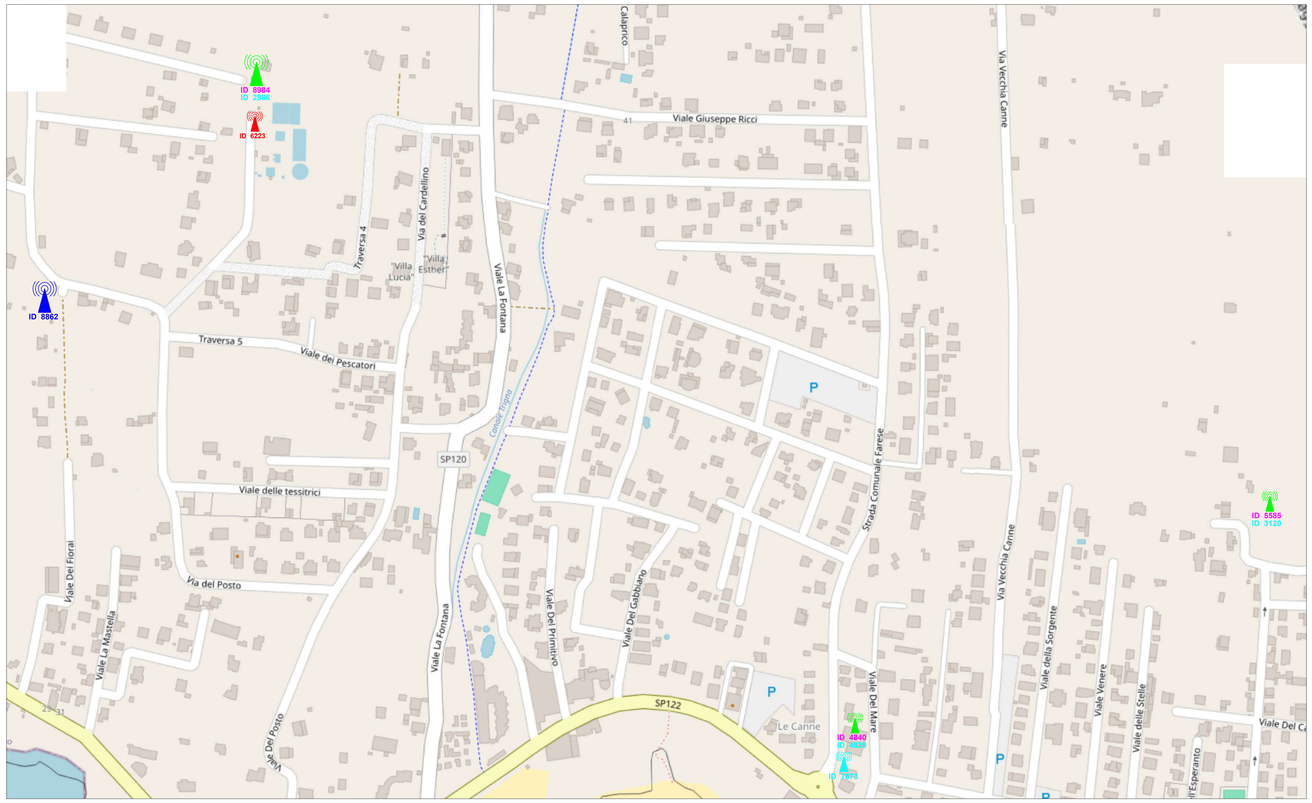

ID: 6180-5581-7658-7659

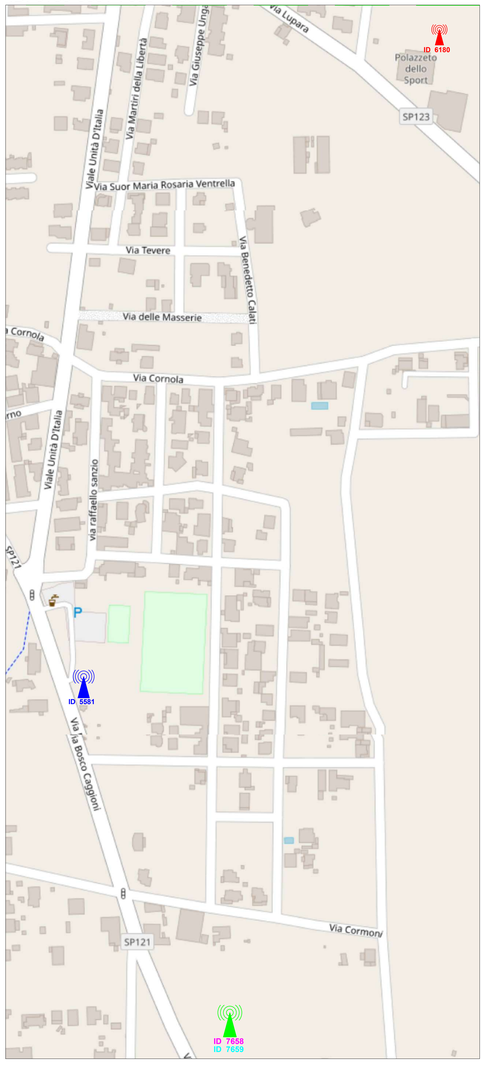

ID: 8702-5511

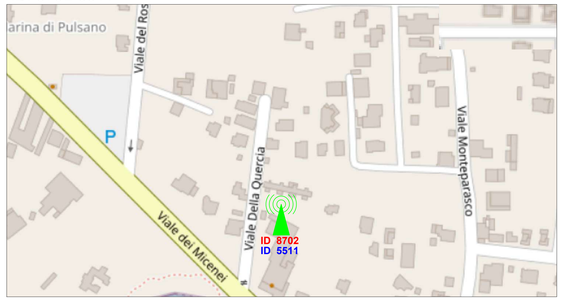

ID: 6836-3136-3135-6025

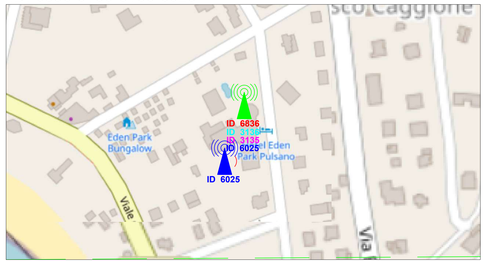

gml_id	idsito	gestore	idgest	indirizzo	comune	provincia	lat	long	quota
cer.2886	2886	Telecom Italia S.p	29	Lungo Depuratore Comunale (Vodafone	Pulsano	TA	40,363222	17,350378	22
cer.3005	3005	Wind Tre s.p.a.	43	Via Brindisi, snc	Pulsano	TA	40,384275	17,351575	46
cer.3120	3120	Telecom Italia S.p	29	Via del pesco, snc	Pulsano	TA	40,359131	17,363272	23
cer.3135	3135	Vodafone Italia S.	28	Viale delle Rose c/o Hotel Eden Park (TI	Pulsano	TA	40,346936	17,382572	27
cer.3136	3136	Telecom Italia S.p	29	Viale delle Rose c/o Hotel Eden Park (TI	Pulsano	TA	40,346936	17,382572	27
cer.3620	3620	Linkem	32	Via Villanova, 11	Pulsano	TA	40,382472	17,356	42
cer.4403	4403	Iliad Italia s.p.a	61	Via Torino (c/o Cimitero Comunale), snc	Pulsano	TA	40,38705	17,347619	39
cer.4839	4839	Vodafone Italia S.	28	Via delle Canne c/o Hotel Roxana, snc	Pulsano	TA	40,356972	17,358083	10
cer.4840	4840	Telecom Italia S.p	29	Via delle Canne c/o Hotel Roxana, snc	Pulsano	TA	40,356972	17,358083	10
cer.4845	4845	Telecom Italia S.p	29	Via degli Orti c/o Chiesa S.Maria degli (	Pulsano	TA	40,383056	17,354389	39
cer.5511	5511	Wind Tre s.p.a.	43	LocalitÃ Lido Silvana c/o Hotel Girasole	Pulsano	TA	40,351333	17,367306	17
cer.5581	5581	Wind Tre s.p.a.	43	Viale Bosco Caggioni, snc	Pulsano	TA	40,372528	17,359278	26
cer.5585	5585	Vodafone Italia S.	28	Via del pesco, snc	Pulsano	TA	40,359131	17,363272	23
cer.5586	5586	Wind Tre s.p.a.	43	Via Paolucci, 36	Pulsano	TA	40,387194	17,354944	39
cer.6025	6025	Wind Tre s.p.a.	43	Via dei Gelsomini (WindTre), 6	Pulsano	TA	40,346722	17,382556	23
cer.6180	6180	Iliad Italia s.p.a	61	Via Lupara angolo Via Gramsci, snc	Pulsano	TA	40,378667	17,363694	39
cer.6223	6223	Iliad Italia s.p.a	61	Viale dei Carpentieri, Loc. Monte DArer	Pulsano	TA	40,362889	17,350333	22
cer.6836	6836	Iliad Italia s.p.a	61	Via dei Gelsomini, 6 (Iliad)	Pulsano	TA	40,34675	17,382722	22
cer.7658	7658	Vodafone Italia S.	28	Contrada Cormoni, snc	Pulsano	TA	40,369056	17,361083	21
cer.7659	7659	Telecom Italia S.p	29	Contrada Cormoni, snc	Pulsano	TA	40,369056	17,361083	21
cer.7667	7667	Iliad Italia s.p.a	61	Strada Comunale Pulsano San Crispieri	Pulsano	TA	40,38675	17,358167	40
cer.7673	7673	Telecom Italia S.p	29	Via delle Canne c/o Hotel Roxana (carra	Pulsano	TA	40,356706	17,357931	8
cer.8702	8702	Iliad Italia s.p.a	61	Pulsano (TA)	Pulsano	TA			17
cer.8682	8682	Wind Tre s.p.a.	43	Viale dei Fiorai	Pulsano	TA			18
cer.8984	8984	Vodafone Italia S.	28	PULSANO DEPURATORE	Pulsano	TA			22,1
cer.9004	9004	Vodafone Italia S.	28	PULSANO VIA DEGLI ORTI	Pulsano	TA			41
cer.9005	9005	Telecom Italia S.p	29	Pulsano Via degli Orti 18	Pulsano	TA			41
cer.9007	9007	Wind Tre s.p.a.	43	PULSANO CIMITERO	Pulsano	TA			39

TABELLA IDENTIFICATIVA IMPIANTI DI TRASMISSIONE CATASTO CEM

KEYPLAN

IMPIANTI DI TRASMISSIONE

- ILLIAD Italia s.p.a
- SITO MISTO
- WIND TRE s.p.a
- VODAFONE italia s.p.a
- TELECOM italia s.p.a
- LINKEM italia s.p.a

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

6^ Settore: Infrastrutture, Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene, San

REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DELLE PROCEDURE DI LOCALIZZAZIONE DELLE "SRB" STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI (PIANO ANTENNE)
CIG: B51D8A6DCA

Responsabile del Procedimento.: Geom. Cosimo D'Errico

ELABORATO

ELENCO ED UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SUL TERRITORIO

DOC.: EG_001 | SCALA: 1:100 | DATA: FEBBRAIO 2025

☐ STATO APPROVATO
☐ PROGETTO

☐ GEN - GENERALE
☐ ARC - EDILE/ARCHITETTONICO
☐ IEL - IMPIANTI ELETTRICI
☐ IME - IMPIANTI MECCANICI
☐ SIC - SICUREZZA CANTIERE
☐ STR - STRUTTURE
☐ VIF - PREVENZIONE INCENDI

PROGETTAZIONE

APULIA INGEGNERIA S.R.L.S.
Via Lungomare V. Emanuele III n.15
74123 Taranto (TA)
email: info@apuliaingegneria.it
pec: apuliaingegneria@pec.it
Nr. 804Q/ISO 9001:2015

Timbro e Firma

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA TARANTO
Dott. Ing. LIPPO CARMELO
N° 2298
Sezione A
Settore: Industriale

Ing. Carmelo LIPPO

Codice Commessa	Nome File	Stato Revisione
		00

Revisione n.	Data	Descrizione	Redazione	Controllato	Approvato
00	06/02/2025	EMISSIONE	HD	CL	CL

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata

Presidente Oliva

Undicesimo punto: ***"Regolamento per il governo delle procedure di localizzazione delle stazioni radiobase per la telefonia mobile e trasmissione dati in approvazione".***

Prego, Assessore Luongo.

Assessore Luongo

Presidente, grazie per la parola.

Innanzitutto, perché un Regolamento che disciplini l'installazione delle stazioni radiomobili?

Il precedente Regolamento è del 2005. Sappiamo che in questo ambito l'evoluzione tecnologica è molto, molto repentina e molto veloce e quindi abbiamo la necessità che i Regolamenti comunali seguano il passo della tecnologia, anche perché il salto generazionale dalle antenne 3G, ad esempio, alle 5G rende necessario un intervento anche di carattere normativo.

L'attività regolamentare, tra l'altro, è una delle attività in cui credo che questa Amministrazione stia dando i suoi risultati migliori, perché stiamo intervenendo in diversi settori della macchina amministrativa, appunto per ammodernarne il funzionamento.

Innanzitutto, qual è l'ambito di applicazione di questo Regolamento?

Il Regolamento disciplina l'installazione, il monitoraggio e la razionalizzazione di tutti gli impianti di telecomunicazione che operano tra le bande 100G chilohertz e 300 GHz.

Quali sono le finalità che il Regolamento vuole perseguire?

Innanzitutto, la tutela massima della popolazione in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio attraverso, in questo caso, gli accorgimenti costruttivi che sono atti a minimizzare anche l'impatto visivo delle antenne radiomobili sul territorio.

L'altra cosa importante è che il Regolamento detta delle norme che vietano il superamento dei limiti di emissione non soltanto per tutti gli impianti che verranno costruiti dopo l'approvazione del Regolamento, ma si rivolge anche a quegli impianti preesistenti per riformare - appunto - la tutela contro le emissioni su tutto il territorio comunale.

E per minimizzare l'esposizione della popolazione dei campi elettromagnetici, il Regolamento recepisce l'applicazione delle cosiddette BAT, un concetto tipico del Diritto ambientale, cioè le cosiddette Best Available Technologies, cioè il gestore, nel momento in cui richiede l'installazione di un impianto, di una stazione radio sul territorio comunale, deve provare di aver utilizzato la migliore tecnica disponibile al momento della richiesta e al momento dell'installazione proprio per evitare che ci sia una sovraesposizione ai campi elettromagnetici e che, quindi, invece i campi elettromagnetici rimangano ampiamente entro i limiti.

Il Regolamento provvede anche dei criteri, ovviamente, anche per l'installazione degli impianti, che è il nucleo centrale poi dell'impianto. In particolare, prevalenza viene data agli insediamenti su aree industriali prevalentemente a bassa occupazione o infrastrutture viarie in aree agricole, aree verdi non abitative, a meno che non siano interessati da vincoli ambientali o paesaggistici e aree di rispetto cimiteriale.

Nel caso in cui non sia possibile l'installazione in queste aree o, comunque, l'installazione in queste aree non garantisca una sufficiente copertura su tutto il territorio, si può ovviare a questa preferenza con l'esclusione, però, di alcuni insediamenti… di alcune strutture nelle cui vicinanze non possono essere in alcun modo installate antenne. In particolare, parliamo di asili nido, di scuole materne e di scuole di qualsiasi ulteriore grado, nonché di strutture che sono destinate all'assistenza ospedaliera o istituti di cura.

Qui c'è da fare peraltro una precisazione: ormai le stazioni automobili rientrano in quelle che vengono definite "opere di urbanizzazione primaria", per cui il Comune… l'Amministrazione ne governa l'installazione, ne disciplina l'installazione, però non è consentito escludere zone del territorio comunale dall'installazione delle antenne, perché uno dei compiti principali che il Comune deve assicurare è quello di consentire comunque una diffusione minima su tutto il territorio. Questo sottolinea l'importanza che ormai anche questi impianti hanno raggiunto nelle nostre vite.

Prioritariamente, le antenne devono essere collocate su aree non residenziali di proprietà comunale; nel caso in cui ciò non avvenga, può essere possibile anche l'installazione su immobili di destinazione non residenziale degli altri soggetti che siano pubblici o privati.

Al fine di ridurre l'impatto visivo, poi, delle antenne, è favorito anche l'accorpamento e l'utilizzo in comune di strutture di supporto a favore di più antenne, anche di gestori diversi, o l'utilizzo di aree comuni tra diversi gestori. Nella condivisione degli impianti, però, o delle strutture di sostegno o delle aree comuni, i gestori comunque devono prestare attenzione complessivamente a non superare il limite già fissato per l'esposizione all'inquinamento elettromagnetico.

Ci sono alcune aree, poi, per le quali è assolutamente esclusa l'installazione: come dicevo prima, le aree sensibili rappresentate da asili nido, scuole materne e scuole di qualsiasi grado, strutture di cura o strutture di assistenza ospedaliera e, in particolare, anche negli edifici nelle immediate vicinanze di queste strutture ove le antenne dirigano il proprio flusso, il lusso elettromagnetico che viene prodotto dalle antenne verso queste aree ritenute sensibili. Così come non possono essere installate nelle aree di interesse paesaggistico, negli immobili costituenti beni culturali e all'interno delle città, nei nuclei urbani, la minimizzazione delle dimensioni costruttive e la minimizzazione anche dell'impatto elettromagnetico devono assicurare una - chiamiamola così – "pacifica convivenza" fra queste strutture e la popolazione.

I divieti di installazione hanno un limite o, meglio, un'esclusione: ovviamente non sono applicabili per tutte quelle installazioni effettuate da Enti pubblici che servono ad assicurare servizi di pubblica utilità. Caso tipico sono le installazioni di stazioni radiomobili, ad esempio, per le Forze dell'Ordine: pensiamo ai Carabinieri o alla Protezione civile, che servono proprio ad espletare il servizio e, quindi, a consentire la trasmissione delle comunicazioni a questo scopo.

Poi c'è anche una parte dedicata all'attività di controllo: il Comune ogni anno è impegnato ad aggiornare una analisi tecnica ambientale, individuando le proprietà immobiliari del Comune o le zone che sono ritenute idonee a ospitare questi impianti. E, quindi, gli impianti devono essere prioritariamente insediati in queste aree, in questi siti puntualmente previsti nell'analisi tecnica, che viene aggiornata periodicamente anche sulla base dei piani di sviluppo annuali che vengono presentati dai gestori.

A tal proposito, ogni anno entro il 31 marzo ciascun gestore deve presentare al Comune un piano di sviluppo della propria rete, quindi indicando le linee di sviluppo che intendono perseguire e realizzare. Nel caso in cui i gestori non presentino il programma, le autorizzazioni di questi singoli impianti non potranno essere accolte. L'unica esenzione prevista per la possibilità di accogliere installazioni e insediamenti anche nel caso in cui i piani di sviluppo non siano stati presentati e se sono previste sostituzioni in miglioramento di apparecchiature più vecchie con apparecchiature più moderne. Quindi, anche in assenza di sviluppo, se un gestore intende sostituire un apparecchio con una maggiore emissione elettromagnetica con strutture con emissioni elettromagnetiche inferiori, può farlo.

In ultimo, a proposito dell'attività di controllo, il Comune deve provvedere anche ad istituire e poi a redigere e ad aggiornare annualmente il Catasto comunale degli impianti e, a tal proposito, entro 90 giorni dall'adozione del Regolamento ciascun gestore deve provvedere ad inviare al Comune una relazione dettagliata su ciascun impianto, sull'ubicazione e sulle caratteristiche tecniche e poi, ovviamente, devono essere aggiornati periodicamente.

Il Comune poi è tenuto anche al controllo e al monitoraggio. Il Regolamento, infatti, spinge l'Amministrazione comunale ad individuare le risorse per effettuare attività di controllo, avvalendosi se necessario anche di consulenti esterni per le operazioni di controllo. Una volta verificata il superamento dei limiti da parte dei consulenti privati del Comune, viene attivato il monitoraggio attraverso ARPA che, una volta accertato che il monitoraggio conferma al Comune il superamento, dopodiché scattano le sanzioni che il Regolamento stesso prevede.

Ritengo che sia un intervento sicuramente di ammodernamento della normativa che era preesistente. Ritengo anche che sia assolutamente un intervento a vantaggio dei cittadini. Prima dell'adozione ci siamo consultati anche… abbiamo illustrato il piano con il Comitato delle Antenne che è interessato fortemente da questa tematica, soprattutto nella zona della marina e credo che i primi colloqui abbiano incontrato anche il loro parere favorevole.

Per cui ritengo che sia uno strumento assolutamente favorevole, nell'interesse della collettività.

Presidente Oliva

Grazie, Assessore Luongo.

Ci sono interventi sul punto?

Prego, Consigliere.

Consigliere Marra

Molto brevemente. Ringrazio l'Assessore Luongo per questo aggiornamento di Regolamento, ringrazio anche gli Uffici che hanno prodotto questo Regolamento.

Mi fa piacere che questa volontà di modificare il Regolamento sia avvenuta a cavallo anche di un'interpellanza presentata da me a dicembre del 2024. Quindi, insomma, mi fa piacere che, appunto, alla luce della veloce della tecnologia per come si sviluppa che sia stato implementato questo Regolamento.

Annuncio già il mio voto favorevole a questo punto, quindi non farò nemmeno la dichiarazione di voto.

Presidente Oliva

Grazie, Consigliere Marra.

Ci sono altri interventi sul punto?

Prego, Consigliere Di Lena.

Consigliere Di Lena

Mi meraviglia l'assenza degli ambientalisti su queste vicende, mi meraviglia quelli del Comitato del "No compostaggio" con il loro silenzio che sono stati sostituiti, comunque, da un altro Comitato - perché si formano sempre associazioni, comitati che sostituiscono la classe dirigente politica - …adesso è nato il "Comitato Antenne". Mi sarebbe piaciuto anche che questo punto, anziché essere catapultato direttamente, in maniera forzosa, in maniera coatta in Consiglio comunale, fosse stato condiviso (come sono stati condivisi altri punti, a seconda delle convenienze politiche), con le opposizioni. Questo era un punto che non doveva essere… perché il "manovratore" ha detto che non doveva essere condiviso con l'opposizione, ma doveva essere condiviso con altri tipi di persone, perché poteva servire a procacciare consenso. Ad esempio, l'Assessore si è fatto scappare delle interlocuzioni ci sono state con il Comitato Antenne, ma dopo lo stop alle antenne del Consiglio di Stato, che ha dato ragione ad una ottantenne di Pulsano. E io mi inginocchio a questa ottantottenne di Pulsano che, attraverso il suo legale - e spero che l'Amministrazione comunale non faccia opposizione per difendere il "palazzo" e non la cittadina, come avviene per le altre… che poi va finire come debito fuori bilancio anche questo…

«Il gigante della telefonia mobile - vi leggo testualmente l'articolo – Illiad non potrà installare un'antenna di fronte all'abitazione di un'anziana ottantottenne di Pulsano, a pochi metri dal bosco Gaggioni. "La donna, insegnante di scuola elementare in pensione, ha vinto la sua battaglia", ha riferito l'Avvocato Sabrina Sbiroli, che si occupa del caso.

La legale spiega che il Consiglio di Stato ha confermato l'ordinanza cautelare con cui il TAR di Lecce, che ha evidenziato un vizio di forma nella procedura per l'installazione, l'aveva sospesa. La società aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, che però ha riconosciuto le ragioni sostenute dalla signora

ottantottenne. “È la prima volta che accade in Puglia - precisa Sbiroli - La battaglia – e aggiunge - è stata condotta singolarmente dall'anziana donna che, incurante dell'interesse del vicinato, non poteva sopportare, dopo anni di sacrificio, di voler deturpare e svalutare la sua proprietà per il risorgere proprio di fronte alla sua casa di un'immensa radiobase SRB, per telefonia mobile, mediante installazione di sei nuove antenne - sei nuove antenne! - parabole e apparecchiature tecnologiche e relativi componenti e accessori”».

Ma le parole hanno un peso: quando nel comunicato stampa l’Avvocato scrive - le parole hanno un grosso peso - quando dice questa frase che mi non meravigliato: “E’ stato condannato… singolarmente è stata condotta la battaglia, singolarmente – lo dico tre volte, quattro volte - …è stata condotta singolarmente dall'anziana donna, come singola una signora anziana, ottantottenne sola, che ha portato avanti la battaglia”.

Presidente Oliva

Sola!

Consigliere Di Lena

Bravissimo! Sola l'ha portato avanti la battaglia, non come spesso fanno i sindacati oggi, che “…incurante di non ottenere risultati e incurante del disinteresse del vicinato, non poteva sopportare dopo anni di sacrifici…”. Quindi, è stata isolata anche dal vicinato ‘sta signora, cioè è stata ostracizzata, schifata proprio dal vicinato: “Via, perché tu sei una donna trasparente!”.

Presidente Oliva

Anche dai sindacati.

Consigliere Di Lena

“…Non puoi dire che c’è inquinamento… che potrebbe esserci inquinamento qua a Pulsano”. La signora è come se avesse il Covid, quando c'erano gli risaltati nel Covid che mi ricordo che, quando andavo a correre, c'era qualche esaltato, che non aveva nemmeno la terza elementare - con tutto il rispetto di quelle persone con la terza elementare – che mi vedevano che facevo running durante il Covid e mi sgridava, dai trattori… dai trattori dicevano: “Non puoi correre… devi metterti la mascherina quando corri”. Gli esaltati no? Pure le capre, i cafoni parlavano all’epoca del Covid, proprio l’esaltazione più totale!

(Interventi fuori microfono)

E allora meno male che ci sono queste persone, mi inginocchio davanti a queste persone…

Presidente Oliva

Dai, rimani sul punto! Cerca di concludere.

Consigliere Di Lena

…che anziché fare battaglie di doppiopesismo, fanno battaglie di civiltà.

Presidente Oliva

Rimani nel punto!

Consigliere Di Lena

Queste persone meritano la cittadinanza onoraria. Questa è la vera cittadinanza onoraria! A questa io farei una mozione e voterei a favore, Presidente del Consiglio, sarei strafavorevole.

Presidente Oliva

Preparala!

Consigliere Di Lena

Mi inginocchio davanti a questa persona io. Non la conosco, ma la vorrei conoscere.

Presidente Oliva

Pure io! Preparala subito!

Consigliere Di Lena

Perché questi meritano rispetto. E i cittadini devono imparare da queste persone, da queste persone devono imparare, meritano rispetto.

Presidente Oliva

Pure io, Angelo, sono d'accordo con te.

Fa freddo, finiscila!

Consigliere Di Lena

Ho finito.

Presidente Oliva

Grazie. Se non ci sono altri interventi sul punto, passerei alla votazione.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto, che viene approvato all'unanimità avendo riportato n. 12 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Per l'immediata eseguibilità.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento all'unanimità che viene approvata avendo riportato n. 12 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Angelo: dopo tutto 'sto casino che hai fatto, hai votato favorevole. Grazie. Mi hai stupito adesso.